

Decreto n. 413.19
 prot. 31075

IL RETTORE

- Viste Leggi sull’Istruzione Universitaria;
- Vista la Legge 09.05.1989 n. 168 e s.m.i.;
- Vista la Legge 204 del 17 febbraio 1992 relativa all’istituzione dell’Università per Stranieri di Siena;
- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena adottato con D.R. 203.12 dell’8 maggio 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2012;
- Visto il Decreto Rettorale n. 78.17 Prot. 3732 del 14 marzo 2017 di emanazione del “Regolamento interno per i rimborsi delle tasse di iscrizione ai corsi, alle attività formative, agli esami di certificazione dei Centri di Ricerca e Servizi dell’Università per Stranieri di Siena” modificato con D.R. n. 466 Prot. 19408 del 6 dicembre 2018;
- Considerata la necessità, da parte dell’Area Management Didattico e URP, di modificare l’articolo 4 del suddetto Regolamento, in merito alla previsione di non rimborsare o trasferire le tasse pagate a cittadini extracomunitari una volta emessa la lettera di accettazione da parte dell’Ateneo;
- Tenuto conto che in sede di proposta di modifica al Regolamento sottoposta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 5 novembre 2019 è emersa, a seguito di una richiesta di integrazione della Prof.ssa Carla Bagna – Direttrice del Centro CLUSS, la necessità di trovare una formula che soddisfacesse le esigenze amministrative dell’Area Management Didattica e URP e gli aspetti specifici evidenziati dalla Prof.ssa Carla Bagna, mediante il supporto della Direttrice Generale;
- Vista la mail del 19 novembre 2019 dall’Area Management Didattico ed URP con la quale viene trasmessa la modifica all’art. 4 del Regolamento sotto riportata, concordata tra la Dott.ssa Anna Maria Beligni, Dirigente a tempo determinato dell’Area Assicurazione e Qualità e Responsabile ad interim dell’Area Management Didattico e URP e la Prof.ssa Carla Bagna, Direttrice del Centro CLUSS con il supporto della Direttrice Generale:

REGOLAMENTO VIGENTE	MODIFICA PROPOSTA
<p>Art. 4 “Diritti di segreteria” I rimborsi previsti dagli articoli precedenti saranno effettuati esclusivamente su conto intestato allo studente iscritto presso l’Ateneo. In tutti i casi nei quali è previsto il rimborso della tassa, l’Università tratterà un importo, a titolo di diritto di segreteria, pari al 10% di quanto pagato dallo studente, con un contributo minimo di € 100,00, anche in considerazione delle cospicue spese bancarie che l’Ateneo deve sostenere per effettuare il rimborso della tassa</p>	<p>Art. 4 “Diritti di segreteria” I rimborsi previsti dagli articoli precedenti saranno effettuati esclusivamente su conto intestato allo studente iscritto presso l’Ateneo. In tutti i casi nei quali è previsto il rimborso della tassa, l’Università tratterà un importo, a titolo di diritto di segreteria, pari al 10% di quanto pagato dallo studente, con un contributo minimo di € 100,00, anche in considerazione delle cospicue spese bancarie che l’Ateneo deve sostenere per effettuare il rimborso della tassa. <u>Cittadini extracomunitari:</u> Una volta che l’Università ha emesso la lettera di accettazione utile al</p>

<p>rilascio del visto, non è previsto né il rimborso né il trasferimento delle tasse pagate, se non nei casi già previsti dal regolamento vigente e con motivata e documentata richiesta.</p>
--

DECRETA

l'emanazione del REGOLAMENTO INTERNO PER I RIMBORSI DELLE TASSE DI ISCRIZIONE AI CORSI, ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE, AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE DEI CENTRI DI RICERCA E SERVIZI DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello emanato con D.R. n. 466 del 6 dicembre 2018 è pubblicato all'Albo Ufficiale online e sul sito istituzionale dell'Ateneo ed entra in vigore dalla data del presente provvedimento.

Siena, 21 novembre 2019

IL RETTORE
(f.to Prof. Pietro Cataldi*)

Il Compilatore: Laura Bambagioni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità. Il documento originale è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

REGOLAMENTO INTERNO PER I RIMBORSI DELLE TASSE DI ISCRIZIONE AI CORSI, ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE, AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE DEI CENTRI DI RICERCA E SERVIZI DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

ART. 1

Ambito di applicazione

Le tasse di iscrizione ai corsi, alle attività formative e agli esami di certificazione organizzati dai Centri di Ricerca e Servizi dell'Università per Stranieri di Siena non sono rimborsabili né trasferibili.

In casi di forza maggiore oggettivi, non dipendenti dal soggetto, dovuti a grandi eventi (terremoto, calamità naturale, guerra civile,...) la tassa pagata sarà rimborsata al netto delle spese di segreteria.

Il rimborso o il trasferimento della tassa pagata sarà possibile solo nei casi sotto specificati:

- a) in caso di mancata attivazione dei corsi, delle attività formative o delle sessioni di esame delle certificazioni, il rimborso della tassa pagata è effettuato a seguito di richiesta dell'interessato, da presentarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della mancata attivazione da parte dell'Ateneo. Su richiesta dell'interessato, da presentare entro lo stesso termine previsto per il rimborso, la tassa può essere trasferita ad altro corso, attività o sessione;
- b) in caso di pagamento di importo superiore a quanto dovuto, il rimborso è effettuato a seguito di richiesta dell'interessato, da presentarsi entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dell'Ateneo. Nel caso di pagamento della tassa oltre i termini fissati, la tassa può essere trasferita ad altro corso, attività o sessione su richiesta dell'interessato, da presentare entro lo stesso termine previsto per il rimborso;
- c) in caso di mancata concessione del visto per motivi oggettivi da parte delle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari Italiane all'estero, per la frequenza dei corsi di lingua e cultura italiana e delle attività formative che prevedano la presenza dello studente, il rimborso della tassa è effettuato a seguito di apposita richiesta, che deve pervenire all'Università entro 15 giorni dal rifiuto del visto. A tale richiesta l'interessato deve allegare una dichiarazione dell'Ambasciata/Consolato che attesti la mancata concessione del visto stesso;
- d) in caso di malattia documentata con certificato medico o di morte di un familiare entro il II grado, documentata da atto di morte, la tassa pagata potrà essere trasferita ad altro corso o attività formativa organizzata dall'Ateneo nei 12 mesi successivi. La richiesta dovrà pervenire all'Ateneo prima dell'inizio delle attività per la quale è stata pagata la tassa.

ART. 2

Certificazione CILS

La tassa di esame pagata dal candidato può essere trasferita alla sessione d'esame successiva, a seguito di richiesta dell'interessato da presentarsi entro 15 giorni dalla data dell'esame, solo in casi eccezionali e opportunamente documentati (motivi di salute, gravi motivi familiari, impegni di studio prorogabili).

In questo caso ogni candidato dovrà versare una quota aggiuntiva di € 10,00 al momento della nuova iscrizione.

ART. 3

Certificazione DITALS

La tassa di esame pagata dal candidato può essere trasferita per un anno ad una sessione d'esame successiva, da tenersi presso la stessa sede convenzionata con l'Ateneo, a seguito di richiesta dell'interessato da presentarsi entro 15 giorni dalla data dell'esame, solo in casi eccezionali e opportunamente documentati (motivi di salute, improrogabili impegni di studio o lavoro).

La tassa di preiscrizione non è rimborsabile né trasferibile.

ART. 4 **Diritti di segreteria**

I rimborsi previsti dagli articoli precedenti saranno effettuati esclusivamente su conto intestato allo studente iscritto presso l'Ateneo.

In tutti i casi nei quali è previsto il rimborso della tassa, l'Università tratterà un importo, a titolo di diritto di segreteria, pari al 10% di quanto pagato dallo studente, con un contributo minimo di € 100,00, anche in considerazione delle cospicue spese bancarie che l'Ateneo deve sostenere per effettuare il rimborso della tassa.

Qualora la richiesta di rimborso della tassa fosse inferiore ad importo di € 100,00 l'Ateneo tratterà l'intera quota.

Cittadini extracomunitari:

Una volta che l'Università ha emesso la lettera di accettazione utile al rilascio del visto, non è previsto né il rimborso né il trasferimento delle tasse pagate, se non nei casi già previsti dal regolamento vigente e con motivata e documentata richiesta.